

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO

ERON

22157/09

Composto dai Magistrati

Dott. Salvatore Cirignotta
Dott. Massimo Pagliarini
Dott.ssa Olga Pirone

PRESIDENTE RELATORE
GIUDICE
GIUDICE

Nella causa iscritta al R.G. misure cautelari n. 40826/2008
Tra

CELESTINO GIUSEPPINA
RICCITELLI SERGIO

elettivamente domiciliati in Roma, Via T.Monticelli 12 , presso lo studio dell'Avv.
Antonio Pileggi che li rappresenta e difende per procura a margine del ricorso ex
art. 700 c.p.c.

RECLAMANTI

E

ROCHE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 5, presso lo studio
dell'Avv. Stefano Parlatore, che, unitamente agli Avv.ti Alberto Maggi ed Elena
Ryolo, la rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di
costituzione nel procedimento ex art. 700 c.p.c.

RECLAMATA

visto il reclamo ex art. 609-terdecies c.p.c. depositato il 30.12.2008 da Celestino
Giuseppina e Riccitelli Sergio avverso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal
Tribunale-giudice del lavoro di Roma in composizione monocratica d.ssa Pacia il
09/16.09.2008 ;

vista la memoria difensiva presentata da Roche s.p.a.;

visti gli atti e i documenti di causa;

sentiti i procuratori delle parti costituite all'udienza in camera di consiglio del
13.2.2009 ;

A. Benjuda

a scioglimento della riserva formulata alla predetta udienza

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa Celestino Giuseppina e Riccitelli Sergio esponevano che, già informatori scientifici del farmaco, presso la Boerhing e con prosecuzione del rapporto di lavoro dal 1999 presso la società resistente con inquadramento nella categoria B1, erano stati entrambi trasferiti da Roma, ove operavano, presso gli uffici della società in Monza ed erano stati adibiti al recupero crediti, con la qualifica di Credit & collection Specialist con lettera del 27/3/2008; che tale trasferimento era avvenuto a seguito della conclusione della procedura di mobilità avviata ai sensi dell'art. 4 comma 2 legge n.223/1991, finalizzata a ridurre il personale in esubero e nell'ambito delle intese indicate nel verbale di accordo di chiusura della procedura, del 13/3/2008; che il trasferimento era avvenuto anche a seguito dell'offerta, da loro rifiutata, di optare per il passaggio ad altra società, la Innovex s.r.l., con la quale la società convenuta avrebbe stipulato accordi di co-promotion, ivi mantenendo le medesime mansioni. Entrambi precisavano di aver rifiutato tale offerta perché la società, mentre inizialmente aveva loro offerto un passaggio con mantenimento della pregressa anzianità di servizio (cessione di contratto), di fatto aveva poi mutato tale proposta, pretendendo che tale passaggio avvenisse attraverso il meccanismo delle dimissioni-riassunzione presso la nuova società, con ogni conseguenza in ordine al frazionamento del rapporto di lavoro. Più in particolare, i ricorrenti deducevano l'illegittimità della modifica delle mansioni da informatore scientifico del farmaco ad addetto al recupero crediti presso l'ufficio amministrativo di Monza che a loro dire, integrava un demansionamento e lamentavano che l'accordo sindacale del 13/3/2008 non aveva ricompreso un accordo di declassamento, ai sensi dell'art. 4 comma 11 della legge n.223/1991 ed in quanto tale il loro demansionamento era illegittimo. Lamentavano l'insussistenza delle comprovate ragioni tecnico-organizzative, poste a base del trasferimento, contestando la sussistenza dello stato di crisi, il criterio di scelta degli informatori da trasferire. Inoltre gli stessi - ai soli fini della domanda in via ordinaria - deducevano un sicuro danno all'immagine e di perdita della professionalità per azzeramento e dispersione del patrimonio professionale, acquisito rispettivamente in 18 e 26 anni di esperienza nel settore, un danno biologico conseguente al radicale mutamento di mansioni, e che nel tempo necessario a far valer il diritto in via ordinaria si sarebbe verificato un danno alla unità ed alla vita familiare e che l'esecuzione del provvedimento avrebbe rovinato loro la vita, comportando altresì danni alla salute /



Allegato

psico-fisica di essi ricorrenti, affetti da sindrome ansioso-depressiva. Chiedevano quindi in via d'urgenza e ordinaria, dichiararsi l'illegittimità del mutamento di mansioni da informatore scientifico a *Credit collection Specialist*, con assegnazione alla sede di Monza in data 27.3.2008 e per l'effetto dichiararsi la nullità di tale provvedimento, reintegrando i ricorrenti nelle funzioni precedentemente svolte di informatori del farmaco presso la sede di Roma; condannarsi Roche s.p.a. al risarcimento dei danni indicati, con il favore delle spese.

Instauratosi il contraddittorio Roche s.p.a. si costituiva depositando articolata memoria con la quale eccepeva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 669 septies c.p.c. e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda cautelare - di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese- per l'insussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

Con l'ordinanza impugnata il giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che nella fattispecie non fosse ravvisabile né il *fumus boni iuris*, né il *periculum in mora*. Argomentava il giudice di prime cure rilevando: -a) la legittimità del processo di ridefinizione del settore della vendita dei prodotti farmaceutici, nel quale erano inseriti entrambi i ricorrenti, operato dalla società, e la rispondenza delle mansioni previste presso la sede di Monza per i ricorrenti agli accordi stipulati tra la società e le OO.SS. e le RSU il 12.9.2007 ed il 13.8.2007; -b) l'equivalenza delle mansioni di informatore scientifico di cui alla categoria B1 con le mansioni di capo ufficio commerciale pure ricomprese nella categoria B1, ai fini di escludere il lamentato demansionamento; -c) l'ineidoneità del brevissimo lasso di tempo trascorso dal trasferimento dei ricorrenti a Monza per poter valutare un demansionamento in concreto - d) l'ineidoneità dei prospettati disagi familiari e della paventata dispersione del bagaglio professionale ad integrare un danno grave ed irreparabile e la non riconducibilità sicura dei danni alla salute certificati al mutamento di sede e di mansioni.

Con il ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. Celestino Giuseppina e Riccitelli Sergio hanno chiesto revocarsi l'ordinanza reclamata, dichiararsi l'illegittimità e/o l'illiceità del provvedimento di mutamento di mansioni, da informatore scientifico del farmaco a "*credit & collection specialist*" con assegnazione presso la sede di Monza comunicato ad essi reclamanti il 27.3.2008, e per l'effetto ordinarsi alla Roche s.p.a. di reintegrarli nelle precedenti funzioni presso la sede di Roma.

Hanno sostenuto che il giudice di prime cure erroneamente aveva ritenuto che la possibilità di declassamento e dell'assegnazione di informatori scientifici del farmaco asseritamente in esubero ad attività di recupero crediti fosse prevista dagli accordi sindacali sopra richiamati. Hanno altresì dedotto, sempre sotto il profilo del *fumus*, che nella specie le mansioni assegnate ad essi reclamanti - e ad altri colleghi in posizione analoga- non erano assolutamente equivalenti alle mansioni di informatore scientifico del farmaco, trattandosi di mansioni elementari e generiche inquadrabili nella categoria D o addirittura nella categoria E del CCNL applicabile, e che la scelta di essi reclamanti come destinatari del provvedimento di declassamento-trasferimento era avvenuta sulla base di criteri del tutto arbitrari e non ricostruibili. Hanno insistito infine sull'esistenza del *periculum in mora*.

Roche s.p.a. resistendo anche nella presente fase, ha ribadito l'equivalenza tra le originarie e le nuove mansioni dei ricorrenti, essendo il *credit & collection specialist* un soggetto con rilevante responsabilità gestionale di tipo finanziario, amministrativo e commerciale e con un costante rapporto con i clienti; ha ribadito altresì la totale insussistenza del *periculum in mora*.

Ciò posto, deve innanzitutto rilevarsi che l'ordinanza reclamata è stata preceduta da altra ordinanza, emessa dal Tribunale di Roma in data 23.6.2008, che ha respinto il ricorso dei ricorrenti, e che si è pronunciata su molte delle questioni, sia attinenti al *fumus boni iuris* che al *periculum in mora*, poi riproposte con il secondo ricorso ex artt. 669 septies e 700 c.p.c.: per tali questioni il giudice di prime cure ha ritenuto – in modo del tutto condivisibile – sussistere innegabili profili di inammissibilità del ricorso, tenuto conto che in relazione a dette questioni il rimedio apprestato dall'ordinamento giuridico era il reclamo al collegio ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., e non certo la riproposizione delle stesse questioni col nuovo ricorso presentato ex artt. 669 septies e 700 c.p.c.

Conseguentemente, deve ritenersi che anche nella presente sede il reclamo presenta profili di inammissibilità in relazione a tutte le questioni già proposte col primo ricorso ex art. 700 c.p.c. e affrontate dalla prima ordinanza di rigetto (peraltro non reclamata), e che il presente giudizio riguarda i “*mutamenti delle circostanze*” e le “*nuove ragioni di fatto e di diritto*” posti a fondamento del ricorso presentato ai sensi degli artt. 669 septies e 700 c.p.c. e cioè gli elementi su cui il giudice di prime cure ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso e che hanno formato oggetto della sua decisione.

Orbene, le “*nuove ragioni di fatto e di diritto*” sono connesse sostanzialmente alle reali mansioni assegnate ai reclamanti presso la sede di Monza, ritenute inferiori a quelle di informatore scientifico del farmaco e come tali non previste dagli accordi sindacali prima richiamati. Anche sulla base di tali ragioni i reclamanti hanno argomentato l'esistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

La Celestino e il Riccitelli hanno prestato la loro attività presso la sede di Monza nella settimana da lunedì 21.7.2008 a venerdì 25 luglio 2008; poi la Celestino si è assentata per malattia mentre il Riccitelli ha proseguito a lavorare fino al 17.12.2008, per poi assentarsi anch'egli.

Non si contesta che presso la sede di Monza nei primi giorni l'attività dei reclamanti non poteva che essere di osservazione, apprendimento ed effettuazione delle operazioni più semplici.

Tuttavia anche nel periodo iniziale, a parte il successivo periodo svolto dal Riccitelli, è stato delineato quale fosse il contesto operativo in cui la Celestino e il Riccitelli avrebbero dovuto operare “a pieno regime” e quali mansioni avrebbero compiutamente svolto.

I due predetti sono stati inseriti nella divisione “Amministrazione e Finanza” e posti

7

sotto il coordinamento di un coordinatore Gli stessi hanno dedotto, col reclamo, che il primo giorno presso la sede di Monza (21 luglio 2008) " sono stati accompagnati da un ufficio all'altro per essere presentati ai vari responsabili dell'ufficio amministrativo ed hanno conosciuto la responsabile, dott.ssa che ha loro illustrato l'organigramma della divisione "Amministrazione e Finanza" (ed hanno così constatato di non essere responsabili di un bel niente e di essere semplici impiegati d'ordine). Hanno poi trascorso il resto della mattinata nell'ufficio del supervisore, sig.ra che ha loro spiegato i rudimenti sulla lettura di una fattura e di un estratto conto. Nel pomeriggio si sono dunque esercitati nella lettura di fatture e di estratti conto. Il giorno successivo la dott.ssa Celestino ha stampato centinaia di solleciti di fatture "spillandole" una per una. Mentre il dott. Riccitelli è stato affiancato alla sig.ra che ha continuato a spiegargli quanto già gli era stato spiegato il giorno prima (come leggere fatture ed estratti conto) e gli ha preannunciato che presto avrebbe stampato fatture e chiamato i clienti morosi per sollecitare il pagamento. Mercoledì 23 luglio la dott.ssa Celestino ha provveduto alla stampa, e relativa spillatura, di solleciti di pagamento, che ha poi archiviato, mentre il dott. Riccitelli ha ricevuto indicazioni, da altri addetti, su come rintracciare nella memoria del computer dati relativi a fatture, ed ha telefonato a clienti morosi per chiedere chiarimenti e sollecitare il pagamento. Il giovedì i ricorrenti hanno continuato a svolgere l'attività già svolta il giorno precedente ed in più hanno cercato tra la documentazione le lettere di sollecito che erano state preparate ma non inviate, provvedendo poi a compilare la cartolina postale con i dati per la spedizione e ad imbustare le lettere di sollecito. Venerdì 25 luglio i ricorrenti sono stati incaricati di rintracciare alcune fatture nella memoria del computer, utilizzando il solo numero della bolla di accompagnamento, ed hanno poi provveduto alla stampa. L'attività programmata per i ricorrenti dalla stessa Società resistente per il prossimo futuro prevede, quanto alla dott.ssa Celestino, l'adibizione all'attività di ristampa di solleciti di pagamento e la stampa di fatture relative alla ASL di Napoli e, quanto al dott. Riccitelli, l'attività di sollecito di pagamenti, oltretutto secondo un ordine prestabilito dai responsabili dell'ufficio come risulta dal file excell che si produce.. le suddette attività elementari e ripetitive da impiegati d'ordine sono proseguite per il dott. Riccitelli (la dott.ssa Celestino è assente per malattia) fino al 17 dicembre 2008. "

Roche s.p.a non ha contestato tale versione dei fatti, ma si è limitata a sostenere che, non essendo le mansioni di credit & collection specialist assegnate ai reclamanti mansioni elementari e generiche, è necessario seguire uno specifico percorso formativo per poter acquisire gradualmente autonomia e responsabilità, "mentre occorrono mesi, se non anni, per capire a fondo le dinamiche e le strategie di tale ruolo".

Non è stata contestata da Roche s.p.a la deduzione dei reclamanti secondo cui per la mansione di recupero crediti ("credit & collection specialist") non è richiesto l'inquadramento nel livello B1 , e che nessuno degli addetti alla sede di Monza possedeva una laurea .

Rientrano nella categoria B1 i " lavoratori impiegati con funzioni direttive o che svolgono funzioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono: 1) conoscenza ed

esperienza pluriennale in più attività, tra loro connesse, maturata anche in posizioni appartenenti anche a categorie inferiori; 2) responsabilità economiche rilevanti connesse alla realizzazione di significativi programmi aziendali, che comportano l'assunzione di decisioni, con un ampio grado di autonomia, i cui risultati sono misurati periodicamente a consuntivo; 3) eventuale guida, controllo e sviluppo di collaboratori".

L'informatore del farmaco a sua volta svolge, secondo le direttive aziendali, e nel rispetto del d.lgs. n. 541/1992, attività d'informazione scientifica presso i medici, illustrando loro le caratteristiche farmacologiche e terapeutiche dei farmaci, al fine di assicurarne il corretto impiego; inoltre riferisce all'impresa le osservazioni registrate nell'uso dei farmaci. Possiede un titolo di studio idoneo (ai sensi dell'art. 9 punto 2 dei d.lgs. n. 541/1992), un'alta qualificazione professionale ed adeguate conoscenze scientifiche sui farmaci che presenterà ai medici .

Il provvedimento reclamato ha fatto presente che " il CCNI, aziende chimiche individua tra i profili delle posizioni organizzative 1, oltre all'informatore scientifico e sullo stesso piano di quest'ultimo, anche il capo ufficio commerciale, il quale tra l'altro " Gestisce in prima persona la parte critica e non delegabile del business dei clienti di notevole importanza. E' il punto di riferimento per le soluzioni di contenziosi particolarmente delicati attivando tutte le funzioni (credito, trasporti, magazzini, direzione). E' responsabile del raggiungimento di obiettivi di servizio di propria competenza " .

Orbene, non risulta che ai reclamanti, nemmeno in una prospettiva temporale accettabile, sia stato dato un idoneo grado di responsabilità nella gestione dei clienti di notevole importanza e potere decisionale per la risoluzione di contenziosi considerati delicati per l'importanza degli interessi aziendali coinvolti .

Non è stato peraltro indicato da Roche s.p.a. - che ha sostenuto l'equivalenza tra le mansioni di informatore scientifico del farmaco e quelle di *credit & collection specialist*, e la riconducibilità di entrambe al livello B1 - se effettivamente ogni *credit & collection specialist* possa gestire "in prima persona la parte critica e non delegabile del business dei clienti di notevole importanza", quale responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi aziendali abbia, come ciascun *credit & collection specialist* possa configurare - nell'ambito di una normale organizzazione aziendale - un capo ufficio commerciale.

Ritiene pertanto questo collegio , nei limiti della *summam cognitio* propria di questo procedimento, che sussista il *fumus boni iuris*, essendo stati i reclamanti adibiti presso la sede di Monza a mansioni inferiori rispetto a quelle precedentemente espletate, e, come tali, in contrasto con l'accordo del 13.3.2008 che non ha previsto, nell'ambito della procedura di mobilità, le possibilità di demansionamento in deroga all'art. 2103 c.c. come consentito dall'art. 4, co. 11, della legge n. 223 del 1991.

Ritiene questo collegio che sussista nella specie anche il *periculum in mora*, reso compiutamente tale dal *sommariamente* riconosciuto demansionamento.

E' pacifico che il pregiudizio temuto nell'attesa della definizione del giudizio di merito deve essere non solo irreparabile, ma anche imminente (e quindi pressochè attuale) e che non può concedersi tutela d'urgenza per un danno solo paventato ed eventuale (così come per un danno ormai irrimediabilmente consumatosi).

Tanto premesso, deve riconoscersi innanzitutto che nel tempo di definizione del

giudizio di merito possa verificarsi il paventato timore di dispersione del bagaglio professionale acquisito dai reclamanti e della rete di rapporti professionali e con gli utenti creata nel tempo, con perdita della possibilità di crescita professionale dei lavoratori e danno alla loro immagine professionale insuscettibile di ristoro in termini puramente economici. E' la stessa Roche s.p.a ad affermare, nella memoria difensiva della prima fase cautelare, che " il mercato farmaceutico ed, in particolare, quello in cui opera Roche, che sempre più si avvicina al settore Biotech, ha ormai raggiunto un tale livello di specializzazione per cui ogni linea di farmaco presuppone che la promozione avvenga sulla base dei risultati di sperimentazioni cliniche specifiche che l'Informatore scientifico deve essere in grado di leggere e comprendere a fondo in modo da poter adeguatamente interloquire con i diversi medici specialisti: E ciò in particolare con riferimento ai c.d. farmaci biologici e di nuova generazione, in relazione ai quali un'elevata e sofisticata cultura medico-scientifica focalizzata sullo specifico prodotto- chiaramente non realizzabile nel giro di poche settimane e mesi- risulta oggi condizione imprescindibile per una efficace promozione".

In secondo luogo, i lamentati disagi per i nuclei familiari dei reclamanti connessi al mutato luogo di lavoro di questi ultimi, le possibili ripercussioni negative del trasferimento dei reclamanti su condizioni di salute già precarie di loro familiari (v. certificazioni sulle condizioni di salute della figlia della Celestino e su quelle del genitore del Riccitelli) e i possibili aggravamenti delle condizioni di salute dei reclamanti stessi , i quali (v. certificati in atti) risultano affetti- fin dall' epoca coincidente con l'apertura delle procedure di mobilità e quindi verosimilmente in relazione a tale evento e /o al prospettato passaggio in Innovex - da sindrome ansiosa reattiva di tipo reattivo , possono comportare , nelle more del giudizio di merito, una menomazione dei diritti connessi alla personalità dei due lavoratori in questione, anche questa volta insuscettibile di ristoro in termini puramente economici, attesa la natura dei beni compromessi.

Conclusivamente l'ordinanza reclamata va revocata e, in accoglimento della domanda cautelare va ordinato a Roche s.p.a di reintegrare Celestino Giuseppina e Riccitelli Sergio negli originari posti di lavoro con la qualifica rivestita e le mansioni svolte prima del trasferimento presso la sede di Monza.

Quanto alle spese di entrambe le fasi cautelari, appare opportuno rimettere ogni statuizione sulle stesse alla decisione sul giudizio di merito.

P. Q. M.

1) revoca l'ordinanza impugnata ; 2) in accoglimento della domanda cautelare ex art 700 c.p.c. avanzata da Celestino Giuseppina e Riccitelli Sergio, ordina a Roche s.p.a di reintegrare i predetti negli originari posti di lavoro con la qualifica rivestita e le mansioni svolte prima del trasferimento presso la sede di Monza; 3) rimette alla decisione sul giudizio di merito ogni statuizione sulle spese di entrambe le fasi cautelari.

Roma, 23.2.2009

IL PRESIDENTE RELATORE

-dr Salvatore Cirignotta -

24 FEB. 2009

-7-

V° PER AUTENTICA
24 FEB. 2009